

Alla cortese attenzione dei Referenti SIA

**CdG:** MA001-A001

**Oggetto:** Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - attuazione dell'articolo 10 del decreto - legge 9 febbraio 2017, n.8 (Decreto Terremoto)

Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, il Decreto interministeriale del 26 luglio 2017 che definisce i requisiti e le modalità per beneficiare del SIA Aree Sisma.

Il decreto ha importanti riflessi anche sull'attuazione del SIA in via ordinaria in tutti i Comuni. Come già anticipato con la nota 5893 del 28/07/2017, si ricorda infatti che il decreto all'articolo 6, comma 2, tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione del Reddito di Inclusione di cui alla Legge n. 33 del 15 marzo 2017, da facoltà ai Comuni (anche quelli non interessati dagli eventi sismici) di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico.

Al riguardo, anche sulla base delle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene opportuno specificare che quanto previsto dal dettato del citato comma ha effetto retroattivo. Pertanto, i Comuni potranno avvalersi della facoltà di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti di presa in carico anche per quei nuclei familiari beneficiari che hanno presentato domanda prima dell'entrata in vigore del Decreto SIA Aree Sisma e per quei nuclei beneficiari riammessi d'ufficio a seguito della modifica dei requisiti d'accesso introdotta dal Decreto 16 marzo 2017.

Resta fermo che i Comuni devono continuare a predisporre i progetti personalizzati di presa in carico e comunicare mediante i canali informatici predisposti

per la gestione delle domande SIA l'avvenuta o la mancata sottoscrizione degli stessi da parte dei Nuclei Familiari Beneficiari, laddove il Nucleo Beneficiario si sia espressamente rifiutato di sottoscrivere il progetto, al fine di evitare indebite disposizioni di accredito. Infatti, si sottolinea che l'articolo 6, comma 2, non esonera i cittadini dall'obbligo di sottoscrizione dei progetti, ma introduce una possibilità di deroga da parte dei Comuni ai termini previsti per la sottoscrizione dal decreto 26 maggio 2016, come modificato e integrato dal decreto 17 marzo 2017.

Infine, si rappresenta che diversi Comuni che gestiscono in modo associato la predisposizione dei progetti di presa in carico hanno manifestato l'esigenza di dare notizia alla scrivente della volontà di avvalersi della facoltà di derogare ai tempi per la loro predisposizione, tramite un'unica comunicazione dell'Ente Capofila. Nel confermare la legittimità di tale richiesta, si specifica che l'Ente Capofila dovrà inviare comunicazione alla scrivente all'indirizzo di posta elettronica certificato [dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it), allegando il provvedimento che individua lo stesso, in qualità di delegato dei Comuni, quale gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Cordialmente,

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra

NFV